

86 13 FEB. 2004



OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tra la Regione Lazio ed i soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991 n. 264, denominati Agenzie pratiche automobilistiche, relativamente alla riscossione della tassa automobilistica. Autorizzazione schema di convenzione.

LA GIUNTA REGIONALE

SU proposta del Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale;

VISTO

l'art. 17 comma 10 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 che prevede che a decorrere dal 1/01/1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero ed i rimborsi sono demandati alla Regione ed al successivo c. 11 del medesimo articolo 17 dispone che i tabaccai possono riscuotere le tasse automobilistiche per conto delle Regioni;

VISTA

la legge 23 dicembre 1997 n. 448, art. 31 comma 42 che prevede che i soggetti di cui alla legge sopracitata, denominata "Agenzie di pratiche automobilistiche" previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 art. 17 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 possono riscuotere le tasse automobilistiche in analogia a quanto disposto per i tabaccai;

VISTO

il Decreto del Ministero delle Finanze 13 settembre 1999 con il quale viene approvata la convenzione tipo che disciplina la modalità di svolgimento della tassa automobilistica tra le agenzie di pratiche automobilistiche e le Regioni di durata triennale, e pertanto con scadenza al 31 dicembre 2003;

~~31 dicembre 2003~~
31 dicembre 2006

PRESO ATTO

del D.M. 27 settembre 1999 con cui sono approvate le modalità tecniche di collegamento per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche;

VISTA

la deliberazione n. 120 del 18 gennaio 2000 di autorizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche da parte delle Agenzie pratiche auto ai sensi dell'art. 31 comma 42 legge 23 dicembre 1998 n. 448;

PRESO ATTO

che al fine del rilascio, alle agenzie di pratiche automobilistiche, delle autorizzazioni alla riscossione della tassa automobilistica deve essere prestata apposita fidejussione a garanzia degli obblighi connessi allo svolgimento del servizio;

VISTA

la L.R. 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO

il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002;



CONSIDERATO che la presente deliberazione non è soggetta alla procedura di concertazione di cui al protocollo sulle regole di consultazione e concertazione sottoscritto in data 12 novembre 2003;

ALL'UNANIMITA'

DELIBERA

Per quanto rappresentato in premessa che si intende integralmente richiamato:

- di approvare la convenzione allegata al Decreto del Ministero delle Finanze 13 settembre 1999 pubblicato in G.U. n. 223 del 22 settembre 1999;
- di autorizzare alla riscossione della tassa automobilistica le Agenzie di pratiche automobilistiche che assicurino lo svolgimento del servizio nel rispetto delle disposizioni del cui decreto sopracitato e che forma parte integrante della presente deliberazione;
- di autorizzare la Direzione Bilancio e Tributi al rilascio di una autorizzazione provvisoria alle Agenzie di pratiche automobilistiche per il tramite delle Associazioni di categoria, dal 1° gennaio 2004, nelle more dell'approvazione della presente deliberazione.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI

IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini



2004